


INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DI OPL



*Svizzera*



# INTERNAZIONALIZZAZIONE DI OPL

*Swizzera*

Questo Ebook, insieme agli altri relativi ad altri paesi, rappresenta il primo risultato concreto del nuovo progetto "Internazionalizzazione di OPL", nato all'interno dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia per facilitare le esperienze lavorative e formative all'estero per gli psicologi lombardi.

I colleghi che decidono di fare esperienza all'estero sono costretti a confrontarsi con le pratiche burocratiche per il riconoscimento del titolo, incontrando non pochi ostacoli nella raccolta delle informazioni e nella comprensione della prassi da seguire e dei costi da sostenere, a causa anche della numerosità degli enti coinvolti.

Per agevolare i colleghi che hanno già deciso e per offrire nuove opportunità di riflessione ai colleghi che non ci hanno mai pensato, OPL ha deciso di scegliere alcuni paesi, tra i quali la Svizzera, e di identificare tutte le informazioni riguardanti il percorso di riconoscimento dei titoli, reperibili dai portali online di istituzioni territoriali per la tutela della professione (Ordini, Societies, Associations, Colleges, Boards), consolati, ambasciate, istituzioni governative, ministeriali e universitarie.

Tali informazioni, insieme ad altre ritenute utili allo scopo, sono state poi tradotte in italiano, quando necessario, e organizzate in guide fornite di link alle leggi, ai moduli e alle pagine in lingua originale dei siti di riferimento.

Negli Ebooks relativi ai paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (EEA), come in questo caso, è stato scelto di introdurre l'argomento con alcune informazioni più generali riguardanti la libera circolazione dei professionisti e in particolare degli psicologi (sia come prestatori di servizio temporaneo che come stabilizzazioni permanenti), all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA).

Trattandosi di informazioni che si aggiornano e cambiano molto velocemente, OPL ha deciso di proporre questo strumento come un punto di partenza, come una piattaforma



# INTERNAZIONALIZZAZIONE DI OPL

*Switzerland*

come una piattaforma sulla quale coinvolgere i colleghi che sperimentano esperienze all'estero e tutto il processo burocratico ad esse relative, chiedendo loro di aiutare il progetto a rimanere aggiornato, suggerendo consigli e novità che incontreranno lungo il percorso ed evidenziandone eventuali lacune.

Per questi aspetti, è possibile contattare il dott. Antonio Fresco, referente del progetto "Internazionalizzazione di OPL" all'indirizzo: [internazionalizzazione@opl.it](mailto:internazionalizzazione@opl.it)



### **Antonio Fresco**

referente progetto  
internazionalizzazione



### **Luca Longo**

Tesoriere OPL,  
responsabile progetto  
internazionalizzazione

Tutte le informazioni presenti sono state tratte dai siti ufficiali delle istituzioni territoriali per la tutela della professione, delle istituzioni governative e ministeriali, delle università, dei consolati e delle ambasciate relativi a ciascun paese; i link ai siti possono essere individuati all'interno del documento che pertanto può risultare non sempre aggiornato. Si prega di far presente eventuali modifiche o lacune contattando OPL a [internazionalizzazione@OPL.it](mailto:internazionalizzazione@OPL.it)



## **Libera circolazione dei professionisti all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA) 5**

---

Professioni regolamentate 7

---

Riconoscimento delle qualifiche  
professionali 8

---

## **Lavorare come psicologo e come psicoterapeuta in Svizzera**

Introduzione 13

---

Riconoscimento del titolo  
di psicologo in Svizzera 15

---

Riconoscimento del titolo  
di psicoterapeuta in Svizzera 16

---

Esercizio della professione  
e autorizzazione in caso di prestazione  
di servizio temporanea 17

---

Esercizio della professione  
e autorizzazione in caso di stabilimento 19

---



## Libera circolazione dei professionisti all'interno dello Spazio Economico Europeo (EEA)

I professionisti dell'Unione Europea possono trasferirsi, praticare o fornire servizi negli stati membri dell'Unione Europea. Il sistema del riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione Europea è regolato dalla direttiva 2005/36/EC, recentemente emendata dalla direttiva 2013/55/EC. Tali direttive regolamentano anche i seguenti ambiti:

- Prestazione di servizio temporaneo nel paese ospitante
- Stabilimento nel paese ospitante: la direttiva regolamentata
- Il sistema di riconoscimento delle qualifiche (3 modalità):
  1. riconoscimento automatico: per professioni con criteri formativi armonizzati (per esempio infermieri, ostetriche, medici, dentisti, farmacisti, architetti e veterinari)
  2. riconoscimento per general system: per altre tipologie di professioni regolamentate
  3. riconoscimento sulla base di esperienze professionali: per certe categorie di professioni come carpentieri, tappezzieri, estetisti, ecc.
- Conoscenza delle lingue e titoli accademici professionali

Per maggiori informazioni relative agli sviluppi delle politiche relative a tali temi è possibile consultare il seguente link in inglese: [Latest policy developments](#).

Il riconoscimento delle qualifiche professionali stabilito dalla direttiva 2005/36/EC attualmente consente la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea di alcune categorie di professionisti tra i quali non rientra la professione di psicologo che pertanto non ha diritto ad un riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

Nel gennaio del 2016 la Commissione Europea ha introdotto una nuova procedura digitale per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione Europea - the **European Professional Card (EPC)**. Tale procedura, disponibile attualmente solo per alcune professioni tra le quali non figura quella dello psicologo, semplifica notevolmente la circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione Europea.

### Documenti utili:

- [User guide](#) - descrizione molto approfondita del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali
- [Code of conduct](#)

### Contact points:

- [Sportelli per le qualifiche professionali in Europa](#)
- Lo sportello nazionale per le qualifiche professionali in Italia che fornisce informazioni rispetto al riconoscimento delle qualifiche professionali in ogni paese dell'Unione Europea e che fornisce assistenza per le pratiche amministrative è il seguente:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee,  
Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e gli affari generali,  
Largo Chigi 19, 00187 ROMA - ITALIA**

[centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it](mailto:centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it)

[http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/solvit/  
approfondimenti-solvit/punto-nazionale-di-contatto/](http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/solvit/approfondimenti-solvit/punto-nazionale-di-contatto/)

Ms Giovanna Corrado

Tel: + 39 06 67795210, + 39 06 67795322

Per quanto riguarda la professione di psicologo, l'autorità competente è il [Ministero della Salute](#).

Per ottenere tutte le informazioni su ciò che l'autorità competente può fornire come certificazioni per il riconoscimento del titolo all'estero (Attestato di Conformità, Good Standing, ecc..) è possibile consultare [questo link](#) del sito del Ministero della Salute ([contatti](#)).

## PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Per lavorare come psicologo (o psicoterapeuta) in un altro paese dell'Unione Europea nel quale la professione è regolamentata, è possibile che sia necessario il riconoscimento ufficiale delle qualifiche professionali (formazione ed esperienza professionale) prima di potervi esercitare la professione.

Una professione è regolamentata se richiede il possesso di un diploma specifico, il superamento di esami particolari o l'iscrizione a un ordine professionale prima di poterla esercitare.

Poiché la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) non è regolamentata in tutti i paesi dell'Unione Europea, è possibile consultare la [banca dati delle professioni regolamentate](#) per accertarsi e per identificare l'ente responsabile del processo di riconoscimento delle qualifiche professionali. Nella banca dati è possibile anche trovare altre informazioni sulle professioni regolamentate, le statistiche e molte altre informazioni utili al riconoscimento delle qualifiche professionali nei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (EEA) e della Svizzera.

Se la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) non è regolamentata nel paese nel quale si desidera trasferirsi, sarà possibile esercitare la professione alle stesse condizioni applicate ai cittadini di tale paese. E' però necessario informarsi sull'eventualità che la professione di psicologo (o di psicoterapeuta) venga considerata dal paese ospitante come parte di un'altra professione regolamentata.

Per verificare tale possibilità è consigliabile informarsi presso l'autorità competente i cui contatti sono menzionati nel capitolo precedente.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare [questo link](#).

## RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Le procedure per poter svolgere l'attività di psicologo (o psicoterapeuta) in un altro paese dell'Unione Europea si differenziano a seconda dello scopo:

1. stabilirsi nel paese ospitante: è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali;
2. prestare servizio temporaneamente nel paese ospitante: è necessario presentare una dichiarazione preliminare scritta. Il paese ospitante, in caso di professione sanitaria, potrebbe comunque decidere di verificare prima le qualifiche professionali.

### 1) Stabilirsi nel paese ospitante

Nel primo caso, solo una volta ottenuto il pieno riconoscimento delle qualifiche professionali sarà possibile esercitare la professione alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese e di coloro che vi si sono formati.

Dopo aver individuato l'autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali del paese ospitante sarà necessario compilare la domanda e inviare i documenti richiesti.

Una volta ricevuto la domanda e i documenti, l'autorità competente ha facoltà di richiedere eventuali altri documenti entro 1 mese e nel caso della professione di psicologo (o psicoterapeuta) è tenuta a emettere una decisione entro 4 mesi.

Medici, infermieri, ostetriche, veterinari, dentisti, farmacisti e architetti beneficiano del **riconoscimento automatico**. In questo caso la decisione deve pervenire entro 3 mesi.

Qualora l'autorità competente del paese ospitante dovesse valutare la formazione e l'esperienza professionale non idonea allo standard locale, è possibile che venga proposta la possibilità di colmare le lacune tramite o una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento (che può durare fino a 3 anni).

In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti, è possibile contattare i [servizi di assistenza](#) direttamente sul sito della Commissione Europea o gli sportelli nazionali per le qualifiche professionali.

In caso di rigetto della domanda, le autorità locali sono tenute a fornire una motivazione. In ultima istanza, è possibile sottoporre il caso ai tribunali nazionali.

## **2) Prestare servizio temporaneamente nel paese ospitante**

Per prestare servizio temporaneamente in un altro paese dell'Unione Europea è necessario prima risultare stabilito nel paese di appartenenza. Non è tuttavia necessario esercitare la professione nel momento in cui si decide di lavorare all'estero.

Se da un lato non è richiesto il riconoscimento delle qualifiche professionali, dall'altro è possibile che il paese ospitante chieda una dichiarazione preliminare scritta (su carta o in formato elettronico)

Il paese ospitante può anche chiedere di rinnovare la dichiarazione una volta all'anno se si intende continuare a prestare temporaneamente servizi sul suo territorio. Si consiglia di informarsi presso lo [sportello per le qualifiche professionali](#) del paese ospitante.

Qualora venga richiesta una dichiarazione, essa va presentata direttamente all'autorità competente del paese ospitante responsabile per la professione di psicologo (o psicoterapeuta) che può essere indicata dallo sportello per le qualifiche professionali del paese ospitante.

La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e recapiti;
- nazionalità;
- professione svolta nel paese di provenienza e professione che si intende esercitare nel paese ospitante;
- informazioni sull'assicurazione per la responsabilità

professionale, ovvero: assicuratore, numero del contratto, ecc.;

- riferimento a eventuali dichiarazioni presentate precedentemente nello stesso paese.

La prima volta che si presenta una dichiarazione o che si verifica un cambiamento nella propria situazione, è necessario fornire i seguenti documenti:

- una prova della propria nazionalità
- una prova del fatto che si risiede legalmente in un paese dell'Unione Europea e che non si ha ricevuto nessun divieto (neanche temporaneo) ad esercitare la propria professione
- una prova delle qualifiche professionali.

I documenti richiesti variano da paese a paese. Si consiglia di contattare l'autorità competente del paese ospitante per sapere quale tipo di documento viene riconosciuto.

Se la professione che si intende esercitare implica un potenziale rischio per la salute pubblica e la sicurezza, è possibile che il paese ospitante decida di verificare le qualifiche professionali in anticipo rispetto all'inizio del lavoro. Pertanto non è possibile iniziare a lavorare fino a quando non è stata eseguita la verifica e si ha ottenuto un'autorizzazione ufficiale. Si consiglia di informarsi presso lo [sportello per le qualifiche professionali](#) del paese ospitante.

In tal caso, il paese ospitante può impiegare fino a 2 mesi per verificare le qualifiche professionali e decidere se è necessario fare altro, come per esempio completare un periodo di adattamento o partecipare a un test attitudinale.

Solitamente è necessario soddisfare tali richieste supplementari 1 mese dopo aver ricevuto la relativa notifica. In caso di problemi è possibile contattare i [servizi di assistenza](#) direttamente sul sito della Commissione Europea.

Le autorità possono richiedere copie autenticate (a dimostrazione della veridicità dei documenti) e/o traduzioni giurate di taluni documenti principali per la domanda, come i certificati che attestano le qualifiche professionali.

Le traduzioni giurate sono accompagnate da una garanzia di accuratezza da parte di un traduttore abilitato.

La normativa europea stabilisce tuttavia che:

- tale requisito si applica solo ai documenti principali, come le qualifiche stesse;
- le autorità nazionali sono obbligate ad accettare traduzioni giurate provenienti da altri paesi dell'Unione Europea;
- le autorità non possono esigere la traduzione giurata dei seguenti documenti: carte d'identità, passaporti o altri documenti non connessi alle qualifiche professionali.

Le informazioni fornite in precedenza sono una sintesi di norme complesse che prevedono numerose eccezioni.

Per assicurarsi che queste eccezioni non si applichino al caso, si consiglia di leggere la [guida dell'UE al riconoscimento delle qualifiche professionali](#).

Una volta ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali, le autorità consentono di avvalersi del titolo accademico ottenuto nel proprio paese, con la relativa eventuale abbreviazione, nonché del titolo professionale utilizzato nel paese ospitante.

Se la professione di psicologo (o psicoterapeuta) è regolamentata da un ordine o da un'associazione nel paese ospitante, sarà necessario iscriversi prima di poter utilizzare il proprio titolo professionale.

In più, il paese ospitante potrebbe richiedere di dimostrare di possedere già un certo livello di conoscenza della o delle sue lingue ufficiali tramite un esame di lingua. Gli eventuali requisiti linguistici hanno l'obiettivo di accertare che sia possibile esercitare la professione nel paese ospitante.

E' possibile consultare le risposte alle domande più frequenti sul riconoscimento delle qualifiche professionali a questo [link](#) del sito dell'Unione Europea:

## *FAQ - Riconoscimento delle qualifiche professionali*

Tutte le informazioni riportate da questo documento sono tratte dal sito ufficiale dell'Unione Europea e dal sito ufficiale della Commissione Europea.

# Lavorare come psicologo e come psicoterapeuta in Svizzera

## INTRODUZIONE

In [questa pagina](#) del sito della Commissione Europea è possibile trovare numerose informazioni per chi ha deciso di praticare la professione di Psychologue in Svizzera temporaneamente o stabilmente:

- le leggi relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- le statistiche sulle decisioni e sulle dichiarazioni presentate da parte di ciascun paese;
- le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali e relativi contatti;
- alcuni criteri per il riconoscimento delle qualifiche professionali

Dalla [banca dati delle professioni regolamentate](#) del sito della Commissione Europea risulta che in Svizzera la professione di psicologo, come quella di psicoterapeuta, è riconosciuta e regolamentata dalla [Legge federale sulle professioni psicologiche](#).

Le seguenti definizioni sono tratte dal sito della commissione europea:

“Lo psicologo è un esperto del comportamento umano, della personalità e delle relazioni interpersonali. Si occupa di ogni settore della società (educazione, salute, lavoro, sociale, sport, ecc.) con l’obiettivo di preservare, mantenere, e aumentare il benessere e la qualità di vita di ogni individuo, sviluppando le sue risorse e promuovendo l’integrazione sociale”.

“Lo psicologo specializzato nelle tecniche psicoterapeutiche non farmacologiche (psicoterapeuta) si occupa di disturbi psicologici e psicosomatici. Esperto in relazioni, si occupa delle difficoltà del bambino, dell’adolescente e dell’adulto nella vita di tutti i giorni e nelle relazioni con gli altri. Le sedute di psicoterapia individuali, di gruppo o familiari implicano sempre una rela-

zione tra il terapeuta e i pazienti. I pazienti consultano lo psicoterapeuta su consiglio del medico di riferimento o spontaneamente”.

In Svizzera per poter esercitare la professione di psicologo è necessario ottenere prima il Bachelor in Psicologia della durata di 3 anni (180 crediti ECTS) e poi il Master Degree della durata di 2 anni (120 ECTS), che prevede anche insegnamenti pratici e che si conclude con un tesi di Master. Non è previsto l'esame di stato.

Tale formazione da un diretto accesso all'esercizio della professione e quindi alla possibilità di utilizzare il titolo di psicologo ma in alcuni cantoni, per esercitare la professione di Psicologo in ambito sanitario, è richiesto anche un anno di attività pratica in supervisione.

Esistono poi diversi tipi di perfezionamento la cui durata è stabilita dal Consiglio Federale: da 2 a 6 anni; in caso di perfezionamento a tempo parziale, la durata si protrae proporzionalmente. Essi comprendono sia insegnamenti teorici che applicazioni pratiche.

Attualmente i titoli federali di perfezionamento possono essere ottenuti nei seguenti settori della psicologia:

1. psicoterapia;
2. psicologia dell'età evolutiva;
3. psicologia clinica;
4. neuropsicologia;
5. psicologia della salute.

Per quanto riguarda il perfezionamento in psicoterapia, si ha accesso solo se, durante gli studi universitari sono stati svolti sufficienti corsi di psicopatologia e di psicologia clinica.

I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati dall'organizzazione responsabile del corrispondente ciclo di perfezionamento accreditato.

L'autorità competente per il riconoscimento del titolo di psicologo in Svizzera è l'Office fédéral de la santé publique (CH-3003 Berne), Phone: 00 41 31 322 94 83, URL: [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch)

Il sito della Commissione Europea fornisce il seguente contatto che fornisce informazioni sia sulla professione di psicologo, che su quella di psicoterapeuta:

Berthoud Frédéric (Coordinateur suisse pour la reconnaissance des diplômes), Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), Effingerstrasse 27, 3003 Berne Phone: +41.31.322.28.26, Fax: +41-31-3249247, Email: [Frederic.Berthoud@sbfi.admin.ch](mailto:Frederic.Berthoud@sbfi.admin.ch)

Il Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) è anche l'autorità competente per il riconoscimento del titolo di psicoterapeuta in Svizzera  
Email: [kontaktstelle@sbfi.admin.ch](mailto:kontaktstelle@sbfi.admin.ch)  
URL: <https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/professioni-regolamentate.html>

La quasi totalità delle informazioni (procedure e moduli compresi) per il riconoscimento del titolo in Svizzera è presente sul sito dell'Ufficio Federale della Sanità Svizzera a partire da questa pagina; pertanto, nel corso dei capitoli seguenti, si è preferito fare riferimento a ciò che è già presente online in lingua italiana.

## RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PSICOLOGO IN SVIZZERA

Per poter utilizzare la denominazione di psicologo in Svizzera, se si è in possesso di un diploma ottenuto all'estero (nel nostro caso in Italia), è necessario fare richiesta di riconoscimento dell'equivalenza.

I diplomi di laurea esteri vengono riconosciuti dalla [Commissione Federale delle Professioni Psicologiche](#) che possono valutarne l'equivalenza con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuto conformemente alla legge. In caso di mancata equivalenza, la Commissione delle professioni psicologiche decide le condizioni che devono essere adempiute per soddisfare i requisiti stabiliti dalla [legge](#) per l'ammissione al perfezionamento o l'impegno delle denominazioni professionali.

Dal sito dell'Ufficio Federale della Sanità Svizzera è possibile scaricare [il modulo per la richiesta di riconoscimento del diploma di studi in Svizzera](#) che è corredato di una breve ma esaustiva guida che riporta le seguenti informazioni:

- Modalità di presentazione della documentazione, indirizzo e contatti.
- Allegati necessari, documenti giustificativi e documenti supplementari.
- Modalità di autenticazione delle copie.
- Costi e procedura.
- Termini di trattazione (tempistiche).
- Altre informazioni importanti relative alla documentazione.
- Condizioni per il riconoscimento del diploma di studi in psicologia.

Nel caso di prestazione di servizio temporanea, la Svizzera chiede di verificare le qualifiche professionali agli psicologi provenienti da altri stati dell'Unione Europea.

## RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PSICOTERAPEUTA IN SVIZZERA

Per poter utilizzare la denominazione di psicoterapeuta in Svizzera, se si è in possesso di un diploma ottenuto all'estero (nel nostro caso in Italia), è necessario fare richiesta di riconoscimento dell'equivalenza.

Anche in questo caso il riconoscimento del titolo estero è di competenza della Commissione federale delle professioni psicologiche che se non ne valuta l'equivalenza, decide le condizioni che devono essere adempiute per l'ottenimento del corrispondente titolo federale di perfezionamento.

Dal sito dell'Ufficio Federale della Sanità Svizzera è possibile scaricare [il modulo per la richiesta di riconoscimento di un titolo di perfezionamento estero in psicoterapia](#) che

è corredato di una breve ma esaustiva guida che riporta le seguenti informazioni:

- Modalità di presentazione della documentazione, indirizzo e contatti.
- Allegati necessari, documenti giustificativi e documenti supplementari.
- Modalità di autenticazione delle copie.
- Costi e procedura.
- Termini di trattazione (tempistiche).
- Altre informazioni importanti relative alla documentazione.
- Condizioni per il riconoscimento del diploma di studi in psicologia.
- Condizioni per il riconoscimento del diploma di perfezionamento in psicoterapia.

Nel caso di prestazione di servizio temporanea, la Svizzera chiede di verificare le qualifiche professionali agli psicoterapeuti provenienti da altri stati dell'Unione Europea.

## ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E AUTORIZZAZIONE IN CASO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO TEMPORANEA

Nel caso di professionisti dell'Unione Europea che intendono esercitare in Svizzera nel settore privato sotto la propria responsabilità con prestazione di servizio temporanea (professionisti che mantengono il domicilio professionale nel paese d'origine), la Svizzera consente un periodo lavorativo di massimo 90 giorni lavorativi per anno civile, previo avvio di una procedura di dichiarazione per prestatori di servizi, secondo la [legge federale del 14 dicembre 2012](#).

La procedura relativa ai prestatori di servizi transfrontalieri si applica unicamente ai lavoratori indipendenti e distaccati con attività principale all'estero (che va documentata). Essa non è applicabile a coloro che verranno assunti a titolo di operatori dipendenti.

Tale dichiarazione va inviata al Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI che non ha competenza di verificare i requisiti ma che si limita prima a verificare se la documentazione è a prima vista completa, e poi a inviarla alla Commissione Federale delle Professioni Psicologiche per la verifica delle qualifiche professionali, sempre che non si disponga già di un riconoscimento formale (procedura obbligatoria in caso di stabilimento).

E' possibile consultare [questa pagina](#) del sito della Confederazione Svizzera per tutte le informazioni riguardanti la procedura per la dichiarazione alla SEFRI:

- Operazioni da eseguire (Registrazione dei dati nel [sistema online della SEFRI](#) e invio della dichiarazione).
- Documentazione necessaria da allegare alla documentazione.
- Tempistiche.
- Costi.
- Domande frequenti.

Se nel corso della valutazione operata dalla Commissione Federale delle Professioni Psicologiche la qualifica professionale attestata presenta una differenza sostanziale rispetto ai requisiti per l'esercizio della professione regolamentata validi in Svizzera, al prestatore di servizi è data la possibilità di dimostrare, mediante una prova attitudinale, di avere acquisito le conoscenze e le competenze mancanti.

Una volta verificate le qualifiche professionali da parte della Commissione Federale delle Professioni Psicologiche, essa trasmette la propria decisione sul riconoscimento dei titoli accademici all'Ufficio di Sanità per la valutazione degli altri requisiti (in particolare del good professional standing).

Una volta comunicato il nulla osta, l'autorità cantonale competente iscrive l'annuncio nel registro e il professionista può esercitare la professione psicologica.

I Cantoni possono prevedere (secondo le ordinanze cantonali) che l'autorizzazione di esercitare la professione di psi-

coterapeuta sia vincolata a determinate restrizioni di natura tecnica, temporale o geografica, oppure a oneri, sempre che sia necessario, per garantire un'assistenza psicoterapeutica di qualità elevata.

Tra gli obblighi previsti dalla [Legge federale sulle professioni psicologiche](#) rientra anche, per l'esercizio privato, il dotarsi di un'assicurazione RC.

Un aspetto importante che va tenuto presente è il costo della procedura che non si discosta di molto da quello da sostenere per il pieno riconoscimento del titolo che viene rilasciato a tempo indeterminato, mentre i prestatori di servizio temporaneo devono presentare una dichiarazione per ogni anno in cui si intende prestare il servizio. In più, senza un pieno riconoscimento non possono essere impiegate le denominazioni professionali protette.

La Commissione Federale delle Professioni Psicologiche consiglia pertanto di attendere la conclusione della procedura di riconoscimento ordinaria prima di avviare la procedura per la dichiarazione presso il Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

## ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E AUTORIZZAZIONE IN CASO DI STABILIMENTO

Per chi decide di stabilirsi in modo permanente in Svizzera prima di tutto è necessario il pieno riconoscimento delle qualifiche professionali.

Per poi poter esercitare in Svizzera le professioni psicologiche che lavorano nel settore sanitario come dipendente o come libero professionista è necessario fare riferimento alle autorità cantonali che stabiliscono, se necessario, un riconoscimento del diploma e del titolo di perfezionamento e l'autorizzazione all'esercizio.

E' importante sottolineare come ogni cantone faccia riferimento ad un regolamento interno diverso.

Per esercitare la professione di psicoterapeuta nel settore privato sotto la propria responsabilità è sempre necessaria l'autorizzazione del Cantone nel quale ha intenzione di esercitare.

In fine ogni Cantone incarica un'autorità di vigilanza che ha il compito di far osservare gli obblighi professionali agli psicoterapeuti che lavorano nel settore privato anche con la previsione di pene piuttosto severe.

Segue la lista dei Cantoni e Semicantoni svizzeri (cliccando sui quali è possibile accedere ai siti delle autorità cantonali) e delle pagine dedicate alle autorizzazioni per l'esercizio della professione (come prestatori temporanei di servizio o per lo stabilimento definitivo) e relative informazioni, nella lingua principale di ciascun Cantone:

- **Appenzello esterno (AR):** [Autorizzazione per lo psicologo](#)
- **Appenzello interno (AI):** [Autorizzazione per lo psicoterapeuta/psicologo](#)
- **Argovia (AG):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Basilea campagna (BL):** [Autorizzazione per lo psicoterapeuta](#)
- **Basilea città (BS):** [Autorizzazione per lo psicoterapeuta](#)
- **Berna (BE):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Friburgo (FR):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Ginevra (GE):** [Autorizzazione per psicologo/psicoterapeuta](#)
- **Giura (JU):** [Autorizzazione per psicologo/psicoterapeuta](#)
- **Glarona (GL):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Grigioni (GR):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Lucerna (LU):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Neuchâtel (NE):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Nidwaldo (NW):** [Autorizzazione per lo psicoterapeuta](#)
- **Obwaldo (OW):** [Autorizzazione per lo psicoterapeuta](#)
- **San Gallo (SG):** [Autorizzazione per psicologo e per psicoterapeuta](#)
- **Sciaffusa (SH):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Soletta (SO):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Svitto (SZ):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Ticino (TI):** [Autorizzazione per psicologo/psicoterapeuta](#)
- **Turgovia (TG):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Uri (UR):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Vallese (VS):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Vaud (VD):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Zugo (ZG):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)
- **Zurigo (ZH):** [Autorizzazione per psicoterapeuta](#)

Con l'Ordinanza del 6 luglio 2016, a partire dall'estate del

2017 è entrato in vigore il Registro delle professioni psicologiche dove saranno registrati tutti gli psicologi che possono dimostrare di essere titolari di una formazione e un perfezionamento riconosciuto a livello federale (questo vale anche per chi ha richiesto il riconoscimento del proprio titolo estero e per i fornitori di prestazioni che hanno ottenuto l'autorizzazione a esercitare la professione durante i 90 giorni). In tale registro verrà anche segnalato:

- Se lo psicoterapeuta ha l'autorizzazione all'esercizio della professione in ambito privato.
- Il tipo di perfezionamento (si ricorda che in svizzera esistono diversi tipi di perfezionamento).
- In quale Cantone il professionista ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio.
- Se il professionista ha limitazioni all'esercizio professionale o è titolare di provvedimenti disciplinari adottati da un certo Cantone.

A [questo link](#) del sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è possibile consultare le FAQ sulla legge federale delle professioni psicologiche dove è presente anche un approfondimento sulla recente istituzione del [Registro delle professioni psicologiche \(PsiReg\)](#). Attualmente, con il supporto delle associazioni professionali (FSP, ASP, SBAP), sono stati registrati la gran parte dei professionisti ma si prevede di concludere il processo di registrazione degli psicologi che hanno i titoli, grazie al contributo dei Cantoni, nel giro di un anno.

In più, tutti coloro che concluderanno il ciclo di perfezionamento saranno registrati direttamente nel registro al momento del rilascio del titolo federale di perfezionamento.

Gli psicologi italiani che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli (incluso il titolo di perfezionamento) e l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità cantonale ma non risultano all'interno del registro o che desiderano aver maggiori informazioni possono contattare:

l'Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione politica della sanità, Registro delle professioni psicologiche, all'attenzione della Sig.ra N.Zanetti, Schwarzenburgstrasse 157, CH-3003 Berna.